

# DIACRONIA

Rivista di storia della filosofia del diritto

1 | 2023

PISA  
UNIVERSITY  
PRESS

Diacronia : rivista di storia della filosofia del diritto. - (2019)-. - Pisa : IUS-Pisa university press, 2019- .  
- Semestrale

340.1 (22.)

1. Filosofi a del diritto - Periodici

CIP a cura del Sistema bibliotecario dell'Università di Pisa



Opera sottoposta a  
peer review secondo  
il protocollo UPI

© Copyright 2024

Pisa University Press

Polo editoriale - Centro per l'innovazione e la diffusione della cultura

Università di Pisa

Piazza Torricelli 4 · 56126 Pisa

P. IVA 00286820501 · Codice Fiscale 80003670504

Tel. +39 050 2212056 · Fax +39 050 2212945

E-mail [press@unipi.it](mailto:press@unipi.it) · PEC [cidic@pec.unipi.it](mailto:cidic@pec.unipi.it)

[www.pisauniversitypress.it](http://www.pisauniversitypress.it)

ISSN 2704-7334

ISBN 978-88-3339-941-6

layout grafico: [360grafica.it](http://360grafica.it)

L'Editore resta a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comunicare, per le eventuali omissioni o richieste di soggetti o enti che possano vantare dimostrati diritti sulle immagini riprodotte. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dagli aventi diritto/dall'editore.

**Direttore**

Tommaso Greco

**Comitato di direzione**

Alberto Andronico, Francisco Javier Ansuátegui Roig, Giulia M. Labriola, Marina Lalatta Costerbosa, Francesco Mancuso, Carlo Nitsch, Andrea Porciello, Aldo Schiavello, Vito Velluzzi

**Consiglio scientifico**

Mauro Barberis, Franco Bonsignori, Pietro Costa, Rafael de Asís, Francesco De Sanctis, Carla Faralli, Paolo Grossi, Mario Jori, Jean-François Kervégan, Massimo La Torre, Mario G. Losano, Giovanni Marino, Bruno Montanari, Vincenzo Omaggio, Claudio Palazzolo, Baldassare Pastore, Enrico Pattaro, Antonio Enrique Perez Luño, Anna Pintore, Geminello Preterossi, Pierre-Yves Quiviger, Francesco Riccobono, Eugenio Ripepe, Alberto Scerbo, Michel Troper, Vittorio Villa, Francesco Viola, Maurizio Viroli, Giuseppe Zaccaria, Gianfrancesco Zanetti

**Comitato dei referees**

Ilario Belloni, Giovanni Bisogni, Giovanni Bombelli, Daniele Cananzi, Gaetano Carlizzi, Thomas Casadei, Alfredo D'Attorre, Corrado Del Bò, Filippo Del Lucchese, Francesco Ferraro, Tommaso Gazzolo, Valeria Giordano, Marco Goldoni, Gianmarco Gometz, Dario Ippolito, Fernando Llano Alonso, Alessio Lo Giudice, Fabio Macioce, Costanza Margiotta, Valeria Marzocco, Ferdinando Menga, Lorenzo Milazzo, Stefano Pietropaoli, Attilio Pisanò, Federico Puppo, Filippo Ruschi, Carlo Sabbatini, Aaron Thomas, Persio Tincani, Daniele Velo Dal Brenta, Massimo Vogliotti, Maria Zanichelli

**Redazione**

Paola Calonico, Chiara Magneschi, Federica Martiny, Giorgio Ridolfi (coordinatore), Mariella Robertazzi

**Sede**

Dipartimento di Giurisprudenza, Piazza dei Cavalieri, 2, 56126 PISA

---

**Condizioni di acquisto**

Fascicolo singolo: € 25,00

Abbonamento annuale Italia: € 40,00

Abbonamento annuale estero: € 50,00

**Per ordini e sottoscrizioni abbonamento Pisa University Press**

Lungarno Pacinotti 44

56126 PISA

Tel. 050.2212056

Fax 050.2212945

press@unipi.it

www.pisauniversitypress.it



# Indice

## **Tecnología, poder e diritto: uno sguardo storico-filosofico Tecnología, poder y derecho: una visión historico-filosófica**

### *Prefacio*

Fernando H. Llano Alonso .....9

### *Modelos historiográficos en la Filosofía del Derecho*

Antonio Enrique Pérez Luño ..... 11

### *El origen de la Filosofía del Derecho: consideraciones acerca de su contenido*

Ana M<sup>a</sup> Marcos del Cano .....37

### *Razón técnica y razón práctica en la moral interna del derecho*

Ricardo García Manrique.....61

### *Potenza della tecnica, potere del diritto.*

#### *Lezioni dal Novecento sulla lotta della scienza giuridica con la perfezione della tecnica*

Stefano Pietropaoli .....95

### *Bertrand Russell y el poder sobre la opinión: un desafío en la sociedad de la postverdad*

Nuria Belloso Martín ..... 115

### *Del hombre auroral a la parábola del Centauro ontológico: la Meditación de la Técnica desde la perspectiva raciovitalista de José Ortega y Gasset*

Fernando H. Llano Alonso ..... 161

### *L'uomo è antiquato? Responsabilità, tecnica e norma nella riflessione di Günther Anders*

Serena Vantin ..... 189

## **I Problemi fondamentali della dottrina del diritto statuale di Hans Kelsen**

### *I Problemi fondamentali presi sul serio. Ancora su diritto, morale e scienza giuridica in Hans Kelsen*

Lorenzo Milazzo..... 221

### *Sul dualismo di essere e dovere nel primo Kelsen*

Giorgio Ridolfi .....245



# POTENZA DELLA TECNICA, POTERE DEL DIRITTO. LEZIONI DAL NOVECENTO SULLA LOTTA DELLA SCIENZA GIURIDICA CON LA PERFEZIONE DELLA TECNICA

Stefano Pietropaoli

## *Abstract*

The article considers two texts, both from 1965, authored by two of the greatest protagonists of the twentieth century: Hans Kelsen and Carl Schmitt. It argues that the greatest lesson of the twentieth century pertains to the unfeasibility of the claim to regulate human society by resorting to technology on its own.

Technology aims at perfection, precision, repeatability. The perfection of technology is the result of logical and mathematical processes, which seek to eliminate all uncertainty and ambiguity through the reproducibility of results. But the perfection of technology conflicts with the imperfection of law: an unavoidable imperfection because it reflects—and cannot but reflect—the complexity of the human condition, with all its contradictions.

## *Keywords*

Digital revolution; Computational law; Hans Kelsen; Carl Schmitt; Imperfection of law.

A. - *Perché non si fa costruire un apparato cibernetico che capisca e risponda alla domanda per lei?*

N. - *Non può risparmiarci questa domanda, signor Altmann?*

Carl Schmitt, trasmissione radiofonica della Hessischer Rundfunk del 12 aprile 1955

Tra diritto, potere e tecnica esiste un legame profondissimo. Il rapporto tra diritto e potere è probabilmente quello più immediato: il diritto è una forma di potere, nel duplice senso di manifestazione e limite – “messa in forma” – del potere stesso. Che la tecnica sia uno strumento del potere è un’affermazione che, allo stesso modo, non mi pare necessiti di essere argomentata in maniera approfondita: il potere si serve della tecnica per conseguire i propri scopi. Il nesso tra diritto e tecnica presenta invece un maggior grado di complessità.

Prima di tutto, il diritto è in sé una tecnica. Come si può leggere, per esempio, nel notissimo dizionario filosofico di Nicola Abbagnano<sup>1</sup>, in senso generale e fondamentale il diritto altro non è che «la tecnica della coesistenza umana, cioè la tecnica diretta a rendere possibile la coesistenza degli uomini». In questo senso, il diritto corrisponde a un insieme di regole che hanno per oggetto il comportamento interindividuale e la cui applicazione produce determinati risultati.

Ma il diritto non è soltanto una tecnica. Il diritto, recuperando la dimensione del termine greco *techne*, è anche un’arte. Come la tecnica, anche l’arte segue delle regole, ma non consiste nell’esecuzione di una serie preordinata di operazioni finalizzate al conseguimento di un risultato predeterminato. L’arte non obbedisce a esiti prevedibili. Essa è tale nella misura in cui è capace di elaborare strategie alternative alla risoluzione di un problema. In questo senso la dimensione artistica del

---

<sup>1</sup> N. Abbagnano, *Dizionario di filosofia*, UTET, Torino 1961.



diritto sottolinea il suo carattere intrinsecamente creativo, ed evoca la fantasia come una qualità imprescindibile del giurista<sup>2</sup>.

Il diritto, dunque, è nello stesso tempo tecnica e arte. Ma, ancor più, è scienza nel senso latino dell'espressione: *scientia*, autonomo campo del sapere. In quanto scienza, il diritto svolge funzioni e persegue scopi determinati. Se la sua funzione fondamentale è quella di orientare i comportamenti dei consociati, da un punto di vista teleologico il diritto persegue il fine della pace sociale (e non del bene, come fa invece la morale).

Ciò significa che il suo compito primario è la limitazione della violenza. In questa prospettiva, il diritto si avvale di tecniche che consentono ai consociati di conoscere, e quindi osservare, le regole della coesistenza civile. In altre parole, il diritto è prima di tutto parola: *verbum*, parola ordinante.

Proprio perché ha la funzione di orientare i comportamenti umani, il diritto necessita di essere comunicato. Ed è per questo motivo che le rivoluzioni che hanno segnato la storia delle tecnologie della comunicazione hanno rappresentato momenti di svolta anche per la storia del diritto.

Pensiamo, per esempio, alla straordinaria influenza che ha avuto la scrittura nella storia del diritto. Si potrebbe arrivare a sostenere che il *jus* si sia definitivamente emancipato dal *fas* soltanto grazie all'opera di Gneo Flavio, lo scriba di Appio Claudio che nel 304 a.C. «subreptum

---

<sup>2</sup> In aperta polemica con la posizione di Piero Calamandrei, Grossi recensì in maniera estremamente positiva il volume di Vincenzo Panuccio intitolato *La fantasia nel diritto* (Giuffrè, Milano 1984). Cfr. P. Grossi, *La fantasia nel diritto*, in «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XV (1986), pp. 589-592. Riporto di seguito l'*incipit* del testo: «I giuristi non possono permettersi il lusso della fantasia'. Ho sempre letto con uno sgomento profondo questa frase del mio vecchio maestro Piero Calamandrei, e volentieri l'ho collocata nell'urna di quel masochistico positivismo giuridico di cui si sono cibati avidamente e si sono saziati soddisfatti i nostri padri; volentieri l'ho sempre letta come il segno d'un territorio irrecuperabilmente passato, al quale mi sento di non appartenere».

librum populo tradidit». (D.1.2.2). Quel gesto consentì di rompere il monopolio sapienziale esercitato fino a quel momento dai pontefici, dischiudendo la possibilità che si formasse una figura del tutto nuova, sconosciuta anche nella civilissima Grecia: il giurista<sup>3</sup>.

Ma pensiamo anche al ruolo che ha giocato sul piano giuridico l'invenzione della stampa a caratteri mobili. Non credo sia un caso che la diffusione di quel nuovo strumento di comunicazione coincida con l'inizio della parabola dello Stato moderno. Nella sua prima espressione – quella dello Stato assoluto – questa nuova forma di organizzazione del potere (che arriverà a vantare il monopolio della produzione giuridica), si serve della stampa come strumento per rendere conoscibile la volontà del sovrano anche negli angoli più remoti del territorio sul quale egli regna.

Giungiamo così all'ultima grande rivoluzione delle tecnologie dell'informazione della comunicazione: la rivoluzione informatica. Anche l'informatica sta incidendo radicalmente sul diritto, così come avevano fatto in precedenza prima la scrittura e poi la stampa. Ma questa rivoluzione, io credo, è diversa dalle precedenti. Rispetto alle tecnologie che l'hanno preceduta, l'informatica sta oggi mettendo in dubbio la possibilità di continuare a pensare il diritto per come lo abbiamo inteso da due millenni a oggi. La rivoluzione digitale mette in crisi l'essenza del diritto, la sua sopravvivenza, la sua esistenza.

Il profondo mutamento che stiamo vivendo è stato innescato quasi un secolo fa. Sembriamo spesso dimenticare che le stupefacenti applicazioni informatiche che abbiamo oggi a disposizione sono soltanto l'ultimo esito di uno sviluppo tecnologico avviato negli anni Quaranta del secolo scorso. È, infatti, intorno alla metà del Novecento che nascono, in rapida sequenza, l'informatica, la cibernetica, la giurimetria (l'an-

---

<sup>3</sup> Mi limito qui a richiamare A. Schiavone, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Einaudi, Torino 2017. Fondamentale però anche E. Stolfi, *Il diritto, la genealogia, la storia. Itinerari*, il Mulino, Bologna 2010.

tesignana di quella che chiamiamo oggi informatica giuridica) e, infine, l'intelligenza artificiale.

Di fronte alle straordinarie potenzialità di queste nuove tecnologie, il diritto ha iniziato ad entrare in una crisi che si sta sempre più aggravando. È in questa prospettiva – in cui la rivoluzione digitale appare come un fenomeno tutt'altro che recente o recentissimo – che mi sembra interessante interrogare alcuni “classici” del diritto, che hanno potuto assistere ai primi passi di quella rivoluzione. Questo non perché si possa pensare di trovare in loro risposte a fondamentali snodi teorici che ci troviamo di fronte nella nostra epoca. Una simile operazione, tesa a cercare soluzioni a problemi di oggi interrogando autori che hanno svolto la propria prestazione intellettuale un secolo fa, è storiograficamente insensata. Tuttavia, credo anche che esaminare come quei giuristi abbiano colto alcune possibili linee di sviluppo delle nuove tecnologie nel momento della loro genesi, possa ancora aiutarci a comprendere in maniera più profonda la vera natura della rivoluzione digitale, e insieme ad essa la posta in palio per la scienza giuridica.

Viviamo uno scenario di crisi, dunque. Crisi, prima di tutto, perché il diritto è irrimediabilmente in ritardo nel vano tentativo di inseguire la rivoluzione digitale. Le novità tecnologiche che ogni giorno fanno il loro ingresso sulla scena sfuggono sempre più spesso alla capacità regolativa degli ordinamenti giuridici. E nuove minacce sociali – attuali o potenziali – rimangono a lungo sprovviste di un inquadramento normativo, denunciando tutti i limiti di un approccio al diritto che è lo specchio impolverato di un mondo che non esiste più. Il diritto è dunque chiamato a rispondere con maggiore solerzia e capacità all'esigenza di disciplinare la nuova realtà, inventando efficaci meccanismi di reazione alle sollecitazioni provocate dalla rivoluzione digitale.

Tuttavia, un simile sforzo non è di per sé sufficiente a risolvere la crisi. Questo perché non è soltanto crisi di capacità regolativa, ma è ancor prima crisi di concetti. L'armamentario concettuale che abbiamo ereditato dai secoli passati necessita di essere aggiornato, riadattato, ripensato. Senza questa opera di rinnovamento, siamo destinati a ritrovarci attrezzi arrugginiti e inservibili. Si badi bene: sostengo non che ci

si debba liberare di un sapere antico di millenni, ma che proprio facendo tesoro delle crisi che hanno già attraversato la scienza giuridica si debba tentare di elaborare nuove soluzioni, senza affannarci a sforzare recipienti ormai incapaci, dei quali decreteremmo altrimenti soltanto la prossima fenditura.

Non si tratta, dunque, soltanto dell'incapacità dello Stato di adeguare con prontezza l'ordine giuridico alle novità tecnologiche. Il più grave problema è che l'apparato concettuale che da secoli i giuristi davano per acquisito si è rivelato inadeguato a dare risposte efficaci a una lunga serie di questioni sollevate dalla diffusione delle tecnologie digitali.

Per fare un primo esempio, pensiamo al contratto. Il cosiddetto *smart contract* non è nato in ambito giuridico. È un termine coniato nell'ambiente di sviluppo dell'IA, e quando un informatico usa la parola "contratto" non lo fa nella stessa maniera in cui lo intende un giurista<sup>4</sup>. Capire se, e a quale condizioni, lo *smart contract* sia un "contratto" ai sensi dell'art. 1321 del Codice civile, non è affatto banale<sup>5</sup>. Oppure, pensiamo al concetto di proprietà. Quando acquistiamo un libro in formato digitale, da leggere sul nostro e-reader, "compriamo" davvero qualcosa? Acquistiamo un libro solo apparentemente identico a quello cartaceo, che possiamo forse "sottolineare", ma che non si consuma e non si usura, che non possiamo prestare e che non possiamo rivendere. Possiamo dirci "proprietari" di un bene, dunque? La risposta è negativa, per quanto controintuitiva. Il tradizionale paradigma della proprietà

---

<sup>4</sup> Il *computer scientist* Nick Szabo, considerato l'inventore del termine, ha proposto la seguente definizione: «A smart contract is a computerized transaction protocol that executes the terms of a contract. The general objectives of smart contract design are to satisfy common contractual conditions (such as payment terms, liens, confidentiality, and even enforcement), minimize exceptions both malicious and accidental, and minimize the need for trusted intermediaries».

<sup>5</sup> In altri termini, non è banale riuscire a distinguere lo *smart contract code* dallo *smart legal contract*.

non funziona più, eppure ci viene spontaneo parlare di “proprietà” di quel libro.

I giuristi si stanno dimostrando incapaci di elaborare nuovi concetti adeguati allo scenario attuale. Usiamo parole antiche alla ricerca di impossibili rassicurazioni quando invece saremmo chiamati a “inventare”<sup>6</sup> qualcosa di diverso. In Italia, un articolo del Codice di procedura penale è dedicato al “sequestro di dati informatici”. Il termine evoca nella mente del giurista (e non solo) il gesto della apprensione di una cosa che viene portata via, tolta dalla disponibilità del soggetto che la detiene. Ma il “sequestro” di cui all’articolo 254-*bis* è qualcosa di diverso: «1. L’autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, può stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità». Il sequestro, che etimologicamente richiama l’affidamento di un bene a un depositario per renderlo indisponibile a chi lo deteneva, in questo caso si rivela come mera estrazione di una copia, mettendo così in evidenza la riluttanza del legislatore (e del giurista) nel cercare nuove soluzioni e il suo ancoramento a parole, termini e concetti che non turbino il suo torpore.

Allo stesso modo, concetti come quelli di sanzione, di responsabilità, di norma e di persona sono entrati in una profondissima crisi.

Abbiamo smarrito il senso di alcuni di quelli che erano i concetti-cardine della scienza giuridica. Non siamo più certi del loro significato, della loro tenuta, della loro attualità. Un ente dotato di intelligenza artificiale può vedersi riconosciuta una forma di personalità giuridica-

---

<sup>6</sup> Cfr. P. Grossi, *L’invenzione del diritto*, Laterza, Roma-Bari 2017.

mente rilevante?<sup>7</sup> In una procedura concorsuale che impiega algoritmi, in caso di errore chi sarà chiamato a risponderne? Il codice informatico che determina il funzionamento di un veicolo a guida autonoma è un insieme di norme giuridiche?

È uno scenario di crisi radicale, che pone sfide fondamentali per la scienza giuridica e richiede una riflessione critica su concetti consolidati. I filosofi del diritto per primi sono chiamati a farsi carico di ripensare le vecchie categorie, di inventarne di nuove. Non possiamo ancorarci ai modelli che ci hanno soccorso per secoli, ma dobbiamo abbracciare creatività e fantasia per salvare la nostra scienza.

In questo contesto, interrogare i “classici” del pensiero giuridico che hanno assistito alla nascita della rivoluzione digitale può rivelarsi più fruttuoso di quanto ci si potrebbe attendere. Il sottotitolo del presente testo rinvia esplicitamente al volume *La lotta per la scienza del diritto* di Hermann Kantorowicz del 1906<sup>8</sup>. Viviamo una nuova lotta per la scienza giuridica: una lotta che è iniziata da molto tempo, senza che molti di noi se ne accorgessero. Figure come quelle di Martin Heidegger, Ernst Jünger e Carl Schmitt sono state tra le prime a mostrare consapevolezza del problema posto dalla Tecnica: un cambio epocale di paradigma, in cui la Tecnica non sarebbe più stata mero strumento ma sarebbe diventata essa stessa un fine.

È stato però forse Friedrich Georg Jünger, fratello del più noto Ernst, ad affrontare per primo in maniera davvero profonda questa tematica, nel suo libro *La perfezione della tecnica*, scritto nel 1939 ma pubblicato

---

<sup>7</sup> Sul tema mi permetto di rinviare a S. Pietropaoli, *La maschera di silicio. Un requiem per il diritto dell'era digitale*, in *Intelligenza artificiale e diritti della persona*, a cura di D. Buzzelli, M. Palazzo, Pacini Giuridica, Pisa 2022, pp. 39-56.

<sup>8</sup> H. Kantorowicz (ma il volume apparve proprio sotto lo pseudonimo di quel Gnaeus Flavius che abbiamo avuto modo di ricordare), *Der Kampf um die Rechtswissenschaft*, Carl Winter, Heidelberg 1906, trad. it., *La lotta per la scienza del diritto*, prefazione e note di R. Majetti, Sandron, Milano 1908).

solo dopo la Seconda guerra mondiale<sup>9</sup>. È anche questo un libro dedicato a una lotta: quella contro la civiltà delle macchine. Mettendo a fuoco il tema del “funzionalismo”, Jünger pronostica quale possibile esito della rivoluzione tecnologica l’avvento di un’epoca in cui tutto sarebbe diventato misurabile.

Il tempo presente sembra dare ragione a Friedrich Georg Jünger. Siamo testimoni del compimento della “computabilità integrale”: un tempo in cui si pretende che tutto possa essere datificato, ridotto a dato, codificato e dunque comprensibile per le macchine.

Già alla fine degli anni Sessanta del Novecento, alcuni teorici del diritto – penso, in Italia, alla “teoria assiomaticizzata del diritto” di Luigi Ferrajoli<sup>10</sup> – avevano avanzato l’idea di formalizzare l’ordinamento giuri-

---

<sup>9</sup> F.G. Jünger, *Die Perfektion der Technik*, V. Klostermann, Frankfurt am Main 1949.

<sup>10</sup> Cfr. L. Ferrajoli, *Teoria assiomaticizzata degli atti e delle situazioni giuridiche*, Giuffrè, Milano 1967; Id., *Teoria assiomaticizzata del diritto. Parte generale*, Giuffrè, Milano 1970; e adesso anche il terzo volume del *magnum opus* di Luigi Ferrajoli (*Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, Laterza, Roma-Bari 2007), intitolato *Sintassi del diritto*, che supera le mille pagine, la maggior parte delle quali formulate come segue: «1. (t)(x)(NIPrx = (NORr-RIPrx)) 3. ()(SITy = M(Ex)(MODyx v ASPyx v ASPy1x) ATT\*) D6,1 4. (y)(x)(STGyx -> (3w)(STAyx EFFyw ATTw)) T7.2 T8.1 5. (t) (NORr -> REGr 6. (x) (NIPIx = (NORr RIPrx)) 1/EU(r) 7. RIPIX = (REG+ (3y) (MODyx v ASPyX V ASPy1x V STAyX) REGry) 8. SITy = M(Ex) (MODyx v ASPyx v ASPyLx) ATT\*) 3/BU(y) 2IEUG) 9. (x)(STGyx -> (3w) (STAyx EFFyw ATTw)) 4/EU(y) 5/EU(1) 10. NORr -> REGr 11. (x)((NORr RIPrx) -> NIPrx) 6/A4.2 12. (x)(NORr -> (RIPrx -> NIPrx)) 11/14.51 13. NORr -> (x) (RIPIx -> NIPrx) 12/L8.5 14. NORr -> ((I1x)RIPrx -> (3x)NIPrx) 13/17.7 15. NORr -> (M(3x)RIPrx -> M(3x) NIPrx) 14/L16.2 16. NORr -> (RIPr -> NIPr) 15/PM 17. (NORr RIPr) -> NIPr 16/L4.51 18. (REGr (Ay) ((MODyx v ASPyx V ASPyLx V STAyX) REGry) -> RIPrx TIA4.2 19. (By)(REGr (MODyx V ASPyx v ASPy\_x v STAyX) REGry) -> RIPrx 18/L8.2 20. (y) ((REGr (MODyx V ASPyx V ASPy1x v STAyX) REGry) -> RIPIx) 19/L8.7 21. (REGr (MODyx v ASPyx v ASPy1x V STAyX)-REGry) -> RIPrX 20/EU(y) 22. ((REGr-REGry (MODyx V ASPyx V ASPy-x)) v (REGr-REGry-STAyX)) -> RIPrx 21/L1.4,L12 23. (REGr REGry (MODyx v ASPyx V ASPy-x)) -> RIPrx 22/L4.47 24. (REGr-REGry (MODyx V ASPyx V ASPy1x): ATTx) -> RIPrX 23/

dico riducendolo ad operazioni logiche. Si sono così spalancate le porte a un processo che, facendo leva sulla straordinaria capacità di calcolo dei computer, ha condotto all'elaborazione del cosiddetto "diritto computazionale"<sup>11</sup>. Con tale espressione si indica appunto il campo di studi che esplora la possibilità di ridurre le norme a una serie di rappresen-

---

L4.43 25. (REGr REGry) -> (((MODyx V ASPyx v ASPy1x)•ATTx) -> RlPrx) 24/  
 L4.51 26. (x) ((REGr REGry) -> (((MODyx V ASPyx v ASPy-x) ATTX) -> RlPrx))  
 25/GU(27. (REGrREGry) -> (x) (((MODyx v ASPyx v ASPy-x) ATTX) -> RlPrx)  
 26/L8.5 28. (REGr REGry) -> ((3x) ((MODyx v ASPyx v ASPyLx) ATTX) -> (Ex)  
 RlPrx) 27L1.1 29. (REGr-REGry) -> (M(1x) ((MODyx V ASPyx V ASPy1x):ATTx)  
 -> M(3xRlPrx) 28/L162 30. (REGr REGry) -> (SITy -> M(1x)RlPrx) 29,8/RIM 31.  
 (REGr REGry SITy) -> M(1x)RlPrx 30/L4.51 32. (y)((REGr REGry SITy) -> M(1x)  
 RlPrx) 31/GU(r) 33. (ay)(REGrREGry-SITy) -> M(1x)RlPrx 32/L8.7 34. (REGr (Jy)  
 (REGry SITy)) -> M(Ex RlPrx 33/L8.2 35. REGr -> ((fy)(REGry SITy) -> M(3x)  
 RlPrx) 34/L4.51 36. REGr -> (M(3y) (REGry SITy) -> MM(3x)RlPrx) 35/L16.2 37.  
 REGr -> (M(3y) (REGry:SITy) -> M(3x) RlPrx) 36/L13.2 38. REGr -> (MAy)(RE-  
 Gry SITy) -> RlPr) 37/PM 39. NORr -> (M('y)(REGry SITy) -> RlPr) 10,38/L4.33  
 40. (NORr M(3y)(REGry SITy)) -> RlPr) 39/L4.51 41. (NORr M(3y)(REGry SITy))  
 -> (NORr RlPr) 40/L4.35 42. (NORr M(ay)(REGry SITy)) -> NlPr) 41,17/14.33».

<sup>11</sup> Sul tema segnalò alcuni contributi che inquadrano il tema da diverse prospettive: A. Andhov, *Computational Law*, Karnov, Copenhagen 2022; T.D. Barton, *Designing Legal Systems for an Algorithm Society*, in *Liquid Legal – Humanization and the Law*, K. Jacob, D. Schindler, R. Strathausen, B. Wäldt (eds), Springer, Cham 2022; C. Guitton, A. Tamò-Larrieux, S. Mayer, *Mapping the Issues of Automated Legal Systems: Why Worry About Automatically Processable Regulation?*, in «Artificial Intelligence and Law», XXXI (2022), pp. 571-599; A. Jeffery, V. Jeutner, *Quantum Computing and Computational Law*, in «Law Innovation and Technology», XII (2012), 2, pp. 302-324; Z. Ni, *Computational Jurisprudence: The Next Step Forward*, in «Singapore Academy of Law Journal», XXXIII (2021), pp. 355-386; E. van den Hoven, *Making the Legal World: Normativity and International Computational Law*, in «Communitas», III (2022), 1, pp. 31-56; G. van Dijck, Gio. Sartor, Gal. Sartor, M. Grabmair, K. Ashley, S. Mayer, A. Tamò-Larrieux, C. Guitton, *Pervasive Computational Law*, in *Ieee Pervasive Computing*, XXII (2023), 3, pp. 48-51; E. Walters (ed.), *Data-Driven Law. Data Analytics and the New Legal Services*, Auerbach, New York 2018; J. Weidong, *The Domain of Computational Law*, in «Peking University Law Journal», X (2021), 2, pp. 109-130.



tazioni logiche interamente processabili. Si tratta di un approccio che sul piano teorico pare richiamarsi alle tesi più estreme del formalismo giuridico. Ma vedremo più avanti che la questione è più complessa di quanto potrebbe sembrare a un primo sguardo.

Le schiere di coloro che hanno sostenuto la possibilità di creare un diritto finalmente “oggettivo”, “imparziale”, “comprensibile”, “facilmente e razionalmente applicabile” – in altre parole, un diritto più “giusto” perché liberato dalle passioni ed emozioni umane – sono andate infittendosi. Questo “diritto sintetico” dovrebbe essere scritto in un linguaggio formale e dunque processabile da un elaboratore elettronico: una lingua non naturale, e pertanto – così si sostiene – liberata da tutti i difetti che il linguaggio naturale comporta, con le sue ambiguità e imprecisioni.

L'idea di tradurre le norme giuridiche in linguaggio di programmazione potrebbe sembrare un tentativo tanto velleitario quanto risibile. Tuttavia, in alcuni ambiti normativi, le applicazioni che si avvalgono di tale traduzione già esistono e vengono commercializzate con successo. Un esempio sia sufficiente: molte aziende automobilistiche stanno investendo nello sviluppo di veicoli a guida autonoma. Ebbene, tali mezzi di trasporto non soltanto sapranno individuare gli ostacoli (un pedone, un marciapiede, e così via) ed evitarli, scegliere il percorso più breve o più panoramico, attivare i tergicristalli alla prima goccia di pioggia, frenare in caso di coda e così via, ma potranno essere impostati per individuare e interpretare specifici segnali stradali (norme rese computabili, appunto) e di conseguenza rispettare i limiti di velocità previsti per la tipologia di strada che si sta percorrendo, mantenere automaticamente la distanza di sicurezza in autostrada, fermarsi al semaforo rosso, e molto altro ancora.

Il diritto verrebbe dunque ridotto a codice informatico. Ma sarebbe ancora davvero diritto?

L'idea che il diritto possa essere integralmente formalizzato e ridotto in operazioni logico-matematiche, a loro volta trasformabili in sequenze di comandi binari, è contraria all'essenza stessa del diritto come scienza giuridica. L'espressione “diritto computazionale” è un ossimoro. La nostra esistenza non è integralmente codificabile, così come il diritto non

è integralmente computabile. Il diritto è – ed è sempre stato, e sempre sarà fino all’ultimo dei suoi giorni – parola, non cifra binaria.

Come già detto: se la rivoluzione di cui ammiriamo oggi gli sbalorditivi e spaventosi risultati affonda le proprie radici nel Novecento, è quella l’epoca che dobbiamo interrogare ancora una volta. Non si tratta di cercare nel passato risposte ai problemi di oggi (e tantomeno di domani). Si tratta, invece, del tentativo di elaborare soluzioni nuove nella convinzione che esse possano essere davvero efficaci se della rivoluzione digitale colgono il senso profondo. Il Novecento, dunque, come transito necessario per comprendere la natura di questa rivoluzione: ricostruirne la genesi per intuirne i prossimi esiti.

In questa direzione possiamo provare a interrogare due dei maggiori protagonisti del Novecento giuridico: Hans Kelsen e Carl Schmitt. In questa sede non pretendo certo di esaminare compiutamente la produzione scientifica di questi autori agli albori della rivoluzione digitale. Mi limiterò a ricordare due loro testi, entrambi del 1965<sup>12</sup>.

Ho già ricordato come alcuni fautori della computabilità integrale del diritto si siano serviti del normativismo come base teorica sulla quale edificare il diritto computazionale. Pur non essendo il sottoscritto ascrivibile agli alfiere del kelsenismo, mi permetto di sostenere che un simile uso della sua teoria non rende giustizia al grande giurista austriaco. In alcuni testi – ivi compresa la seconda edizione de *La dottrina pura del diritto* del 1960 – Kelsen sembra sostenere la possibilità di applicare (almeno indirettamente) i principî logici alle norme giuridiche. Tuttavia, per sostenere una simile posizione egli deve ricorrere a una distinzione che possa aggirare l’obiezione secondo cui i principî logici si applicano solo alle proposizioni che possono essere vere o false (mentre le norme giuridiche sono soltanto valide o non valide): quella tra *Sollen*

---

<sup>12</sup> Caso vuole che il 1965 sia l’anno anche del lancio del primo satellite commerciale per le telecomunicazioni, l’Early Bird (INTELSAT I).

descrittivo delle proposizioni giuridiche e *Sollen* precettivo delle norme che esse descrivono<sup>13</sup>.

Non convinto della bontà di questa soluzione, funzionale all'applicazione almeno "indiretta" della logica al diritto, Kelsen riprende il tema in maniera ben più approfondita nel 1965, in un saggio intitolato proprio *Recht und Logik*<sup>14</sup>. Come ha evidenziato in maniera brillantissima Mario Losano già nel 1966<sup>15</sup>, in questo testo Kelsen capovolge la posizione avanzata ne *La dottrina pura del diritto*. In *Recht und Logik* Kelsen dimostra infatti l'inapplicabilità al diritto sia del principio di contraddizione sia delle regole d'inferenza. Un principio logico è certamente applicabile non alle asserzioni, ma più propriamente al "senso contenuto" (*Sinngehalt*) nelle asserzioni stesse. L'atto con cui si fa un'affermazione non è né vero né falso: solo il suo significato può essere vero o falso.

Per quanto riguarda le norme, dunque, l'applicabilità della logica presenta profili problematici evidenti. In particolare, questo tema emerge chiaramente dall'analisi del diverso meccanismo di funzionamento del sillogismo che potremmo definire "teoretico" rispetto al cosiddetto "sillogismo normativo". Servendoci dell'esempio riportato da tutti i manuali scolastici: se affermo che "Tutti gli uomini sono mortali" e che "Socrate è un uomo", la conclusione "Socrate è mortale" è logicamente obbligata dalle due premesse. Ma se si applica il medesimo schema alle norme, si rileva immediatamente una profonda differenza. In un sillogismo giuridico possiamo individuare una premessa maggiore esprimibile come "Tutti i ladri *devono* essere puniti". La premessa minore stabilisce invece, per esempio, che "il Sig. Schulze è un ladro". La conclusione in questo caso non è l'inferenza "Schulze *deve essere* punito". Ciò per la ragione che, pur essendo valida la premessa maggiore e certa quella

---

<sup>13</sup> Cfr. M. Losano, *Introduzione*, in H. Kelsen, *La dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino 1966, pp. L-LI.

<sup>14</sup> H. Kelsen, *Recht und Logik*, in «Forum», (1965), 142, pp. 421-425; 143, pp. 495-500.

<sup>15</sup> M.G. Losano, *Diritto e logica in Hans Kelsen*, in «Il Politico», XXXI (1966), 4, pp. 812-821.

minore, niente impedisce all'autorità competente di decidere che il Sig. Schulze non debba essere punito. Per Kelsen, infatti, una decisione è un atto di volontà distinguibile rispetto a una mera operazione intellettuale (*Denkoperation*<sup>16</sup>). In altre parole, se anche si vuole continuare ad usare l'espressione "sillogismo normativo", soltanto la decisione dell'autorità – il giudice, nel nostro esempio – consente di conoscere la conclusione derivante dalle premesse.

In conclusione, contrariamente a quanto sostenuto da alcuni, Kelsen dimostra l'inapplicabilità dei principî logici al diritto: sostenere che il "diritto computazionale" sia uno sviluppo coerente del normativismo kelseniano è dunque un'affermazione evidentemente infondata.

La "interposizione di autorità", ridisegnando il rapporto tra norma e decisione, gioca dunque un ruolo determinante nella teoria kelseniana. In questa prospettiva Alfonso Catania<sup>17</sup> ha avuto il merito di mostrare – confutando una tanto diffusa quanto semplicistica contrapposizione – come il punto di partenza del normativismo di Hans Kelsen sia il principio riassunto dalla formula hobbesiana *auctoritas, non veritas facit legem*, esattamente come per il decisionismo di Carl Schmitt.

Non soltanto per Schmitt, dunque, ma anche per Kelsen chi decide dà vita al diritto. La decisione – ogni decisione normativa, tanto quella con cui un parlamento approva una legge quanto quella con cui un giudice emette una sentenza – non può mai essere soltanto dichiarativa perché contiene sempre un *quid novi*. Ciò che divideva i due giuristi (oltre alla ovvia profonda differenza ideologico-politica) era piuttosto,

---

<sup>16</sup> Kelsen, *Recht und Logik*, cit., p. 496.

<sup>17</sup> Cfr. A. Catania, *Decisione e norma*, Jovene, Napoli 1979 (recentemente ristampata a cura di V. Giordano e F. Mancuso per i tipi di Castelveccchi), *passim* e in particolare il capitolo IV. La sostanziale continuità della riflessione di Catania su questo tema è confermata dalla lettura di una delle sue ultime opere, che sviluppa il lavoro del 1979: *Metamorfosi del diritto. Decisione e norma nell'età globale*, Laterza, Roma-Bari 2008. Si veda anche A. Catania, *Che cos'è la decisione*, in Id., *Teoria e filosofia del diritto. Temi problemi figure*, Giappichelli, Torino 2006.

sul piano teorico, la collocazione dell'*auctoritatis interpositio*: all'interno dell'ordinamento giuridico, secondo Schmitt, al suo esterno secondo Kelsen. Ma la soluzione kelseniana non negava in alcun modo la funzione svolta dal principio di autorità in una prospettiva nomodinamica. Essa, al contrario, "purificava" l'ordinamento, distinguendo in maniera univoca tra momento normativo (dichiarativo) e momento volontaristico (costitutivo) e, dunque, decisionale<sup>18</sup>.

Possiamo così passare in esame lo scritto di Carl Schmitt, sempre del 1965, intitolato *Il compimento della Riforma*<sup>19</sup>. Il saggio, dedicato ad alcune interpretazioni del *Leviatano* di Hobbes del secondo dopoguerra, tematicamente potrebbe sembrare assai lontano dal problema che stiamo affrontando in queste pagine. Ma così non è. In un passaggio del testo, Schmitt afferma che Hobbes non è uno scienziista nel senso moderno del termine, né un fautore dell'industrialismo, né un tecnocrate. La riflessione hobbesiana, secondo Schmitt, è inadeguata e perfino incommensurabile rispetto a un'epoca segnata da una civiltà tecnico-scientifica, poiché «una domanda come il *quis judicabit?* hobbesiano non coglie per nulla le 'legalità oggettive' della tecnica»<sup>20</sup>. Il termine impiegato da Schmitt è *Sachgesetzlichkeiten*<sup>21</sup>: la legalità viene reificata, ridotta a obbedire a una propria logica, eliminando l'aspetto decisionale.

Per spiegare questa affermazione Schmitt, ricorre all'esempio del semaforo: l'alternarsi del rosso e del verde a un incrocio non rappresenta una serie di atti amministrativi. Parlare di decisioni in tale ambito

---

<sup>18</sup> Interessantissime riflessioni si trovano sul punto in T. Gazzolo, *Essere/dover essere. Saggio su Hans Kelsen*, FrancoAngeli, Milano 2016.

<sup>19</sup> C. Schmitt, *Die vollendete Reformation. Bemerkungen und Hinweise zu neuen Leviathan-Interpretationen*, in «Der Staat. Zeitschrift für Staatslehre, öffentliches Recht und Verfassungsgeschichte», IV (1965), pp. 51-69 (apparso in traduzione italiana col titolo *Il compimento della Riforma*, in Id., *Scritti su Thomas Hobbes*, a cura di C. Galli, Giuffrè, Milano 1986, pp. 159-190).

<sup>20</sup> Ivi, trad. it. cit., p. 184.

<sup>21</sup> Ivi, ed. orig. cit., p. 67.

sarebbe soltanto l'assurdo risultato di una antropomorfizzazione tanto ingenua quanto grottesca.

Il problema intuito da Schmitt è che il livello di complessità di quelle che egli chiama “legalità oggettive” sta rapidamente aumentando. Questioni segnate da un alto grado di difficoltà trovano sempre più spesso risposte “automatiche”. Ma se le *Sachgesetzlichkeiten* possono prescrivere soluzioni, non possono invece porre alcuna domanda, e «tanto meno la domanda hobbesiana *quis judicabit?*»<sup>22</sup>. È a quest'altezza del discorso che Schmitt introduce una breve ma incisiva digressione sulla cibernetica: «Non c'è ancora un apparato cibernetico tanto perfezionato da saper porre, a partire dai propri presupposti, la domanda *quis judicabit?* nel senso della *philosophia practica* di Hobbes. Rispetto ad una macchina che fornisce da sé soluzioni e risposte, la domanda decisiva *quis judicabit?* o *quis interpretabitur?* si precisa nella forma di un *quis interrogabit?*»<sup>23</sup>.

E conclude: «È questo il problema, *chi* pone la domanda, *chi* programma la macchina in sé incapace di *decisione*»<sup>24</sup>.

Il passo schmittiano mette a fuoco, in maniera lapidaria, due punti che mi sembrano centrali per comprendere la natura della rivoluzione tecnologica.

Il primo è che il meccanismo delle “legalità oggettive” – la cui massima manifestazione odierna è la cosiddetta “decisione algoritmica” – non comporta una “decisione” in senso proprio. Il semaforo non decide, il semaforo porta soltanto un certo risultato preordinato che mira a eliminare ogni incertezza, ogni ambiguità. L'algoritmo, allo stesso modo, è una semplice sequenza di operazioni che svolgono la funzione di risolvere un problema dato. In questo senso, esso conduce a un “risultato”, che non può essere scambiato per una “decisione”, che rimane sempre un atto di espressione di una umana volontà. Prendiamo, per esempio,

---

<sup>22</sup> Ivi, trad. it. cit., p. 185.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.* (corsivi miei).

un cubo di Rubik: il gioco si risolve applicando una serie di algoritmi, in altre parole compiendo determinate operazioni che variano a seconda della composizione delle facce del cubo (le “premesse” logiche del gioco). Svolte le mosse, il gioco è risolto: si giunge così a una soluzione predeterminata, ovvero a un risultato (le sei facce tutte del medesimo colore), non a una decisione. La quantità delle possibili combinazioni di partenza (calcolato nello strabiliante e impronunciabile numero di 43.252.003.274.489.856.000)<sup>25</sup> è enorme, ma pur sempre *finita*. Ma il diritto, in quanto fenomeno umano, non funziona come un cubo di Rubik: esso coinvolge sempre una decisione. Il diritto deve affrontare la sfida di interpretare e di regolare i comportamenti umani, permeati da una varietà *non-finita* di influenze culturali, di valori etici, di ideologie politiche, di comportamenti collettivi diversissimi a seconda della società umana di riferimento.

Il secondo punto – anch’esso di estrema attualità – è legato alla considerazione che la macchina è in sé incapace di decisione. Dietro all’apparente neutralità algoritmica, si occultano le decisioni – umanissime – di chi la programma. La perfezione della tecnica, applicata alla società umana, cela dunque meccanismi decisionali che, nella loro opacità, impediscono di prenderne consapevolezza, ostacolando così la capacità di conoscerli, controllarli, criticarli.

Se, dunque, è possibile trarre lezione dal Novecento giuridico, questa mi pare condensarsi nella impraticabilità della pretesa di regolare la società umana facendo ricorso esclusivo alla tecnica. La tecnica mira alla perfezione, alla precisione, alla ripetibilità (e alla ripetizione)<sup>26</sup>. La

---

<sup>25</sup> Come enorme, ma pur sempre finito, è il numero di parametri impiegato da Chat GPT, la cui potenza è soggetta a una crescita esponenziale. Nel 2019, Open AI ha rilasciato GPT-2 con 1,5 miliardi di parametri, seguito poco più di un anno dopo da GPT-3, con un numero di parametri pari a 175 miliardi distribuiti su 96 livelli nella rete neurale. GPT-4, secondo alcune stime, potrebbe arrivare a 100 trilioni di parametri.

<sup>26</sup> Su ripetizione e riproducibilità nella *technè*, cfr. B. Stiegler, *La tecnica e il tempo*, vol. 1. *La colpa di Epimeteo* (2018), a cura di P. Vignola, Luiss University Press, 2023, e in particolare p. 257, dove si legge: «La questione della ripetizione include an-

perfezione della tecnica è il risultato di processi logici e matematici, che cercano di eliminare ogni incertezza e ambiguità tramite la riproducibilità dei risultati.

Ma la perfezione della tecnica confligge con l'imperfezione del diritto: una imperfezione inevitabile, perché riflette – e non può non riflettere – la complessità della condizione umana, con tutte le sue contraddizioni<sup>27</sup>. Il diritto è chiamato ad affrontare situazioni uniche e mutevoli, a bilanciare incessantemente interessi conflittuali, adattandosi a contesti in continua evoluzione.

Contrariamente a quanto suggerito da chi intona il peana del diritto computazionale, ritengo che non si debba inseguire il miraggio di un diritto perfetto. Dobbiamo invece rivendicare l'imperfezione come risorsa del diritto, caratteristica essenziale che gli consente di adattarsi al mutare delle circostanze e di rispecchiare i valori della società in cui svolge la propria funzione. Occorre liberare il diritto dalla tela algoritmica, conservarne la flessibilità, che vuol dire anche inclusività e sensibilità alle esigenze sempre mutevoli della società.

La rivendicazione di un diritto imperfetto è anche un richiamo alla umanità del fenomeno giuridico. Il diritto è creato dagli uomini e per gli uomini, con tutte le loro passioni, pregiudizi, limitazioni cognitive. Ma questa umanità non può non essere riflessa nel diritto. Il diritto può essere, deve essere soggetto a interpretazioni diverse. Il diritto non è tale se non ammette violazioni ed errori. È questo ciò che consente al diritto

---

che, qui e in anticipo, quella della *riproducibilità* che, leggendo Benjamin e Blanchot, va analizzata come condizione di *producibilità* prima di ogni altra determinazione: include immediatamente la questione della *techne*, è questa questione. La fonte mitica e sacrificale della nozione di *epimetheia*, il cui significato è proprio quello di ripetere – e rimuginare, ma a posteriori – la colpa, permette di comprendere appieno questa condizione di ripetizione».

<sup>27</sup> Sul piano filosofico, si vedano le appassionante ma sempre lucidissime pagine di E. Mazzarella, *Contro metaverso. Salvare la presenza*, Mimesis, Sesto San Giovanni 2022.



to di connettersi, di restare legato alla vita reale e di evolversi in modo organico insieme alla società. Accettare questa intrinseca imperfezione non è un ostacolo, ma è segno di vitalità e di capacità di adattamento. L'imperfezione del diritto è la sua forza. È ciò che gli consente di adattarsi alla complessità della società umana. L'unica società in cui può funzionare il diritto computazionale è una società morta.

Indipendentemente dal proprio orientamento teorico, credo che ogni giurista sappia che non può esserci diritto senza giustizia (qualunque cosa si voglia intendere con questo termine). E la giustizia, almeno quella umana, è necessariamente imperfetta.

Uno dei miti fondativi della giustizia è quello di re Salomone. Due donne rivendicano la maternità del medesimo neonato. Salomone, nell'impossibilità di accertare chi sia davvero la madre, ordina al boia di tagliare in due il bambino, dando una parte a ciascuna delle due donne. Salomone, quando impartisce quell'ordine, che cosa sta facendo? Pensa forse che sia davvero quella la soluzione del problema? Smembrare un infante sarebbe una curiosa manifestazione della giustizia, da parte di chi, secondo il racconto biblico, poteva chiedere a Dio tutto quello che voleva («vivere a lungo, diventare ricco o far morire i nemici»), e invece implorò che gli fosse concessa «la saggezza necessaria per amministrare la giustizia tra il popolo e per distinguere il bene dal male». La decisione di Salomone è un'invenzione, una umanissima soluzione creativa per perseguire il giusto: uno stratagemma per far emergere quale delle sedicenti madri non è disposta a veder tagliato in due il figlio, ed è pronta invece a rinunciare alla propria maternità purché il figlio possa vivere.

Continuo a credere che quella di Salomone sia una decisione che nessun sistema di intelligenza artificiale potrà mai elaborare<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Ho sottoposto la questione a Chat GPT. Questa la risposta (che evidenzia l'assenza di una reale soluzione): «Due donne, entrambe affermando di essere la madre di un neonato, si rivolsero al re Salomone, per risolvere la controversia. Salomone, noto per la sua saggezza, decise di affrontare la questione in modo non convenzionale. Chiamò le due donne nel centro del villaggio e disse loro: 'Dobbiamo cercare il con-

---

siglio degli spiriti che vegliano su di noi'. Salomone annunciò che ogni madre sarebbe stata accompagnata nella foresta sacra, un luogo in cui la connessione con gli spiriti era particolarmente forte. La madre vera avrebbe il suo cuore guidato dalla saggezza materna, una connessione che solo uno spirito superiore avrebbe potuto rivelare. Entrambe le donne accettarono con rispetto, capendo che questa decisione proveniva da una fonte più elevata. Conducendo le due donne nella foresta sacra, Salomone chiese al Grande Albero degli Spiriti di illuminare la verità. Mentre camminavano tra gli alberi millenari, il vento sussurrava e gli uccelli cantavano melodie misteriose. Arrivati al cuore della foresta, Salomone chiese alle donne di chiudere gli occhi e di aprirli solo quando avessero sentito il richiamo della loro connessione spirituale. Dopo un momento, una delle donne aprì gli occhi e lasciò che le lacrime scorressero lungo il suo viso. Disse al capo tribù Salomone che aveva sentito la voce di sua madre, deceduta anni prima, che le aveva parlato del suo amore eterno. La seconda donna, ancora con gli occhi chiusi, sorrise e disse di aver sentito la dolce melodia del suo bambino appena nato, una melodia che solo una madre poteva percepire. Salomone, toccato dalla forza emotiva di entrambe le risposte, sospirò. 'Entrambe siete donne di cuore puro, ma la verità risiede nelle profondità della vostra connessione spirituale'. Decise di onorare entrambe le donne come madri, poiché entrambe avevano dimostrato un amore sincero per il bambino. Il neonato, cresciuto in un ambiente di affetto e supporto, prosperò, diventando un membro prezioso del suo popolo che aveva abbracciato l'amore di due madri. E così, Salomone, guidato dagli spiriti, risolse la disputa con saggezza e compassione».